

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione denominata

**ASSOCIAZIONE CULTURALE Libera Accademia della luce**

**di seguito L'Accademia della Luce**

L'anno duemiladue, il giorno **20** del mese di **Giugno 2002** presso la sede di:

**Umbertide (PG) Via Magi Spinetti n. 22**

i sottoscritti:

**Gianandrea Maurizio** nato a Roma il 05-10-1952 e residente in Umbertide (PG)

Via Rinascita n 3 C.F GNNMRZ52R05H501T

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di

lucro denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE **Libera Accademia della Luce**

**di seguito L'Accademia della Luce**

avente come scopo di diffondere e sviluppare attraverso la formazione e l'aggiornamento tecnico professionale, la cultura della luce applicata al mondo dello spettacolo e ai beni culturali.

L'Associazione avrà l'organizzazione interna e la disciplina risultanti dallo Statuto, composto di **26** articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lettera "A", previa lettura a tutti i presenti.

Ai sensi dell'art. .... dello Statuto i soci presenti deliberano, all'unanimità, la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo nelle persone di:

**Consiglio Direttivo**

**Vittorio Storaro**

**PRESIDENTE ONORARIO**

**Maurizio Gianandrea**

**PRESIDENTE TESORIERE**

**Maria Teresa D'Amato**

**Marco Incagnoli**

**Filippo Cannata**

**Romano Baratta**

**Soci Fondatori**

**Salvatore Mancinelli**

**Franco Campioni**

**Aldo Visentin**

I Consiglieri, così nominati, dichiarano di accettare l'incarico.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge; ai sensi dell'art. .... dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, così costituito, rimarrà in carica per un triennio.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto

**Incarichi operativi componenti Consiglio Direttivo**

**Maurizio Gianandrea**

Relazioni Pubbliche

**Maria Teresa D'Amato**

Ufficio Stampa e Comunicazione

**Marco Incagnoli**

Responsabile Formazione

**Filippo Cannata**

Responsabile Rapporti Istituzionali Italia e Estero

**Romano Baratta**

Responsabile Relazioni Social-Network

**Salvatore Mancinelli**

Responsabile Formazione

**Franco Campioni**

Responsabile Scuole:

Illuminazione Beni Culturali Montone (PG)

Illuminotecnica Eco-Sostenibile Umbertide (PG)

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Associazione Culturale denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE**

**Libera Accademia della Luce**

**di seguito L'Accademia della Luce**

### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Umbertide ( PG) Via Magi Spinetti 22

P/o Informagiovani

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di ..... non comporterà modifica del presente statuto.

### **Articolo 3 - Scopo dell'associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione nasce dall'esigenza di realizzare, sviluppare **La cultura della luce, attraverso l'insegnamento di tecniche della luce applicate al mondo dello spettacolo e beni culturali.**

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore **della cultura e dello spettacolo e beni culturali**

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione potrà **istituire e sviluppare seminari d'informazione sulle tematiche della luce per lo spettacolo e beni culturali, inoltre organizzare programmi di formazione professionale per committenti terzi.**

### **Articolo 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative dei singoli aderenti, da versarsi all'atto dell'ammissione e annualmente nelle forme e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;

versamenti volontari degli associati ;

liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

contributi dello Stato, ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività svolte in conformità ai fini istituzionali;

proventi derivanti dallo svolgimento di servizi in conformità alle finalità istituzionali;

sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

proventi derivanti da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire e per ogni esercizio successivo.

## **SOCI**

### **Articolo 6 - Iscrizione**

Possono essere Soci le persone fisiche o le società associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;

accettare lo Statuto e il Regolamento interno;

prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

I Soci dell'Associazione si distinguono in :

soci fondatori;

soci ordinari.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda all'Associazione competente; competente a deliberare in ordine all'ammissione o non ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

#### **Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci**

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la

temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il socio è tenuto a:

corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, a partire dall'anno solare successivo all'ammissione;

**70 €**

all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività culturali, sportive, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività, di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di proporre nuovi soci.

#### **Articolo 8 - Perdita della qualità di socio**

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

Il recesso va comunicato all'Associazione ed ha efficacia dal mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.

#### **Articolo 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Segretario

Il Tesoriere.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10 - Composizione**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

### **Articolo 11 - Competenza**

L'Assemblea ordinaria delibera:

sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;

sulla nomina del Consiglio Direttivo;

sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;

sull'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 12 - Convocazione**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione o mediante lettera raccomandata, e-mail posta elettronica, indirizzata a ciascun associato risultante dal Registro degli Aderenti, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

### **Articolo 13 - Costituzione e deliberazioni**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un quarto) degli iscritti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non Consigliere né revisore; ogni aderente non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

#### **Articolo 14 - Svolgimento e verbalizzazione**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 15 – Nomina e composizione**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno due consiglieri fino ad un massimo di dieci, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più

Consiglieri.

Qualora il Consiglio risulti composto di due consiglieri, i compiti di segretario e tesoriere verranno svolti dal Vice-presidente.

### **Articolo 16 - Competenza**

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

decide sugli investimenti patrimoniali;

stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

delibera sull'ammissione dei soci;

decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;

approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

conferisce e revoca procure;

compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

### **Articolo 17 - Convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure

quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

#### **Articolo 19**

##### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 20**

##### **Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo

nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

## **Articolo 21**

### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione delle cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili, anche con l'ausilio di consulenti, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

### **Articolo 22 - Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:  
libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;  
libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;  
libro degli aderenti all'Associazione.

## **BILANCIO**

### **Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2002.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'esercizio in corso da sottoporre all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

### **Articolo 24 - Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione o ad organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento perseguano finalità simili a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 26 - Legge applicabile**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al Dlgs. 460/97 e successive modificazioni.